



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Circolare DAIT n. 41/2025

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO  
NELLE PROVINCE AUTONOME DI

TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE  
DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA  
per il tramite dei Servizi di Prefettura

AOSTA

ALL'ISPETTORATO GENERALE DI AMMINISTRAZIONE

SEDE

**OGGETTO:** Organizzazione tecnica e attuazione dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione nei giorni 8 e 9 giugno 2025. Competenze dovute ai componenti dei seggi, disciplina dei riparti, rimborso delle spese e rendicontazione.

Al fine di agevolare l'espletamento dei servizi relativi alle consultazioni referendarie dell'8 e 9 giugno 2025, si forniscono le seguenti istruzioni.

### PREMESSA

Il decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, in corso di conversione, introduce delle modifiche alla normativa vigente per le consultazioni elettorali.

L'articolo 1, comma 1, del predetto decreto-legge n. 27 del 2025<sup>1</sup>, prevede, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n.

---

<sup>1</sup> Il decreto-legge è entrato in vigore il 20 marzo 2025, giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, avvenuta il 19 marzo 2025.



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

147<sup>2</sup>, che le operazioni di votazione delle consultazioni elettorali e referendarie previste nell'anno 2025, ad esclusione di quelle già indette alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, si svolgono nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.

Il successivo comma 2 stabilisce che la composizione degli uffici elettorali di sezione in cui si svolgono anche le votazioni per le elezioni amministrative e l'entità degli onorari fissi forfettari spettanti ai relativi componenti sono determinate dalla normativa per le elezioni amministrative.

L'articolo 2 del richiamato decreto-legge n. 27 del 2025, introduce la disciplina sperimentale per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede in occasione delle consultazioni referendarie relative all'anno 2025 che per motivi di studio, lavoro o cure mediche sono temporaneamente domiciliati, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle predette consultazioni referendarie, in un comune situato in una provincia diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, presentando domanda al comune ove sono temporaneamente domiciliati.

A tal fine, per consentire l'espressione del voto degli elettori fuori sede, i comuni sono autorizzati ad istituire sezioni elettorali speciali nel numero di una sezione elettorale per ogni ottocento elettori fuori sede ammessi al voto, distribuendo le frazioni eccedenti il predetto limite numerico in elenchi aggiunti alle liste delle sezioni ordinarie, in numero non superiore, ove possibile, al dieci per cento rispetto al numero di elettori iscritti nella sezione.

In attesa di conoscere l'esatto ammontare delle risorse che saranno stanziare dal Ministero dell'economia e delle finanze, sul capitolo 1312, pg. 1, denominato "*Rimborso ai comuni per le spese connesse allo svolgimento delle consultazioni elettorali*", istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno 2025, si precisa che l'importo massimo da rimborsare a ciascun comune, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti dei seggi, è stabilito con decreto del Ministero dell'interno, nei limiti delle assegnazioni di bilancio, con distinti parametri sezione elettorale e per elettore, calcolati rispettivamente nella misura del 40 per cento e del 60 per cento del totale da ripartire (articolo 17, comma 9, legge 23 aprile 1976, n. 136).

---

<sup>2</sup> A decorrere dal 2014 le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23.



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Al riguardo, per una corretta ripartizione delle risorse stanziata per i rimborsi elettorali, è indispensabile che gli uffici elettorali comunali, procedano, prima dello svolgimento delle votazioni, al corretto aggiornamento dei dati elettorali all'interno del portale ANPR del Ministero dell'Interno.

Il predetto decreto di ripartizione delle risorse, oltre ad essere pubblicato sul sito della Direzione Centrale per la Finanza Locale nella sezione "I DECRETI", sarà comunicato alle SS.LL. con preghiera di portare a conoscenza il contenuto dello stesso ai comuni interessati.

Nelle more del cennato provvedimento, si raccomanda di segnalare ai comuni la necessità di contenere le spese nei limiti strettamente indispensabili, in quanto eventuali eccedenze rispetto all'importo massimo assegnabile resteranno a carico degli stessi.

Si rammenta che sia l'acconto, nella misura massima del 90 per cento dell'importo massimo rimborsabile, che il successivo saldo, saranno erogati direttamente dalla Direzione Centrale per la Finanza Locale tramite ordinativi di pagamento a favore di ciascun comune.

Si puntualizza, da ultimo, che da tale ripartizione sono esclusi gli oneri relativi alle sezioni elettorali speciali di cui al citato articolo 2 del decreto legge n. 27 del 2025 (elettori fuori sede per motivi di studio, lavoro o cure mediche), a copertura dei quali è previsto uno specifico stanziamento.

### PARTE PRIMA

#### COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI

I comuni sono tenuti ad anticipare le spese per il trattamento economico dei componenti dei seggi<sup>3</sup>.

#### § 1- Spese per le competenze corrisposte ai componenti dei seggi elettorali

##### *1.1. Svolgimento referendum abrogativi (5 schede)*

Gli importi degli onorari fissi e delle maggiorazioni per ogni elezione da effettuare contemporaneamente alla prima e sino alla quinta da corrispondere ai componenti degli

<sup>3</sup> Articolo 17, comma 8, legge 23 aprile 1976, n. 136.



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

uffici elettorali di sezione (1 Presidente, 1 segretario e 3 scrutatori<sup>4</sup>) sono previsti dall'articolo 1, comma 5, della legge 13 marzo 1980, n. 70. Nelle ipotesi di seggi nelle cui circoscrizioni esistano ospedali o case di cura con meno di 100 letti o presso i quali si procede alla raccolta del voto domiciliare, il numero degli scrutatori è aumentato a 4<sup>5</sup>.

Per le sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva, il voto degli elettori ivi esistenti viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, da uno speciale seggio, composto da un presidente e da due scrutatori<sup>6</sup>.

Pertanto, agli importi base da corrispondere in caso di referendum:

### Seggi ordinari e seggi per fuori sede

- Presidenti ..... € 130,00
- Scrutatori e Segretari ..... € 104,00

devono essere aggiunte le maggiorazioni (fino ad un massimo di quattro), il cui importo unitario ammonta a:

- Presidenti ..... € 33,00
- Scrutatori e Segretari ..... € 22,00

Quindi, in considerazione del numero dei quesiti referendari, l'importo complessivo da considerare per l'espletamento delle consultazioni ammonta a:

- **Presidenti € 130 + € (33 x 4) = € 130 + € 132 = ..... € 262,00**
- **Scrutatori e Segretari € 104 + € (22 x 4) = € 104 + € 88 = ..... € 192,00**

<sup>4</sup> Articolo 19 legge 25 maggio 1970, n. 352.

<sup>5</sup> Articolo 2 legge 22 maggio 1978, n. 199.

<sup>6</sup> Articolo 9 legge 23 aprile 1976, n. 136.



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

### Seggi speciali (indipendente dal numero delle consultazioni)

- Presidenti ..... € 79,00
- Scrutatori e Segretari ..... € 53,00

### 1.2. *Svolgimento referendum abrogativi in abbinamento con un turno delle elezioni amministrative (6 schede)*

L'articolo 1, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, in caso di contemporaneo svolgimento dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione con un turno di votazione delle elezioni amministrative, modifica la composizione degli uffici elettorali di sezione e l'entità degli onorari fissi forfettari spettanti ai relativi componenti adeguandoli, nella misura base, alla normativa per le elezioni amministrative (1 presidente, 1 segretario e 4 scrutatori<sup>7</sup>), mantenendo l'entità delle maggiorazioni previste dall'articolo 1, commi 3, secondo periodo, e 5, lettera b), della legge 13 marzo 1980, n. 70.

Pertanto, agli importi base da corrispondere in caso di abbinamento ai referendum del ballottaggio:

### Seggi ordinari

- Presidenti ..... € 150,00
- Scrutatori e Segretari ..... € 120,00

devono essere aggiunte le maggiorazioni, il cui importo unitario ammonta a:

- Presidenti ..... € 33,00
- Scrutatori e Segretari ..... € 22,00

Quindi, in considerazione del numero dei quesiti referendari, l'importo complessivo da considerare per l'espletamento delle consultazioni ammonta a:

<sup>7</sup> Articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

- **Presidenti** € 150 + € (33 x 4) = € 130 + € 132 = ..... € **282,00**

- **Scrutatori e Segretari** € 120 + € (22 x 4) = € 120 + € 88 = ..... € **208,00**

### **Seggi speciali (indipendente dal numero delle consultazioni)**

- **Presidenti** ..... € **90,00**

- **Scrutatori e Segretari** ..... € **61,00**

### **1.3. Onnicomprensività e liquidazione**

Gli onorari, essendo forfetari per la specifica funzione di ciascun componente di seggio, sono dovuti per intero nel caso che sia stata interamente espletata la funzione stessa. Ove, invece, il componente sia stato sostituito nel corso delle operazioni, per qualsiasi motivo, l'onorario deve essere ripartito in proporzione alla durata della rispettiva partecipazione alle operazioni del seggio.

Inoltre, l'onorario retribuisce tutta l'opera prestata da ciascuno dei componenti dei seggi e, quindi, anche quella per l'eventuale recapito dei plichi relativi alle operazioni dei seggi stessi.

Alla relativa liquidazione le Amministrazioni comunali provvedono in base al prospetto conforme all'allegato modello A, da compilarsi distintamente per ciascuna sezione. Le indicazioni di cui alle colonne dall'1 al 5 devono essere apposte dai Presidenti dei seggi. Per il resto, il prospetto deve essere completato a cura degli uffici comunali.

Le spese relative agli onorari componenti i seggi dovranno essere corrisposte dai comuni senza operare alcuna ritenuta di acconto in quanto a norma dell'articolo 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53, gli onorari spettanti ai componenti gli uffici elettorali costituiscono rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte (ivi comprese quelle relative al bollo di quietanza) e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali. Prima di effettuare le liquidazioni i comuni devono accertare che sia stato indicato il numero di codice fiscale dei componenti dei seggi.



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

### § 2- Trattamento economico di missione dei presidenti di seggio

#### 2.1. *Diritto al trattamento di missione*

Ai soli Presidenti dei seggi<sup>8</sup>, compete, oltre all'onorario fisso, il trattamento di missione nella misura corrispondente a quella che spetta ai dirigenti dell'amministrazione statale qualora debbano recarsi in località distanti almeno 10 chilometri dai comuni di residenza<sup>9</sup> nei quali si presuppone abbiano anche la dimora abituale<sup>10</sup>.

Il trattamento di missione è stabilito dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni ed integrazioni.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), l'indennità di trasferta per le missioni nel territorio nazionale, l'indennità supplementare sul costo del biglietto ferroviario o di altri mezzi di trasporto terrestre o marittimo e l'indennità commisurata all'intera diaria di missione sono soppresse.

Rimangono, pertanto, rimborsabili le spese per il viaggio, l'albergo, i pasti, nonché l'attribuzione, nei casi di utilizzo del mezzo proprio, dei rimborsi chilometrici a titolo di rimborso spese nei casi previsti dalla legge.

#### 2.2. *Spese per il pernottamento in albergo e per il vitto*

Ai Presidenti di seggio spetta il rimborso delle spese per il pernottamento in albergo fino a 4 stelle (1° categoria)<sup>11</sup> e il rimborso fino a complessivi € 61,10 per due pasti giornalieri e nella misura ridotta del 50% per la consumazione di un solo pasto<sup>12</sup>.

I predetti rimborsi sono effettuati, entro i limiti massimi consentiti e ove ne ricorrano le condizioni, soltanto se riguardano spese documentate da fattura o da ricevuta fiscale rilasciata da esercizio commerciale abilitato all'attività alberghiera e/o di ristoro.

<sup>8</sup> Articolo 1, comma 1, legge 13 marzo 1980, n. 70

<sup>9</sup> Articolo 1 decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, e articolo 1 legge 26 luglio 1978, n. 417.

<sup>10</sup> Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

<sup>11</sup> Articolo 2 decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, e articolo 2 legge 26 luglio 1978, n. 417.

<sup>12</sup> Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 1995.



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

### 2.3. Spese di viaggio e compensi chilometrici

Per il raggiungimento delle località sedi di seggio vengono rimborsate le spese di viaggio ferroviario effettivamente sostenute, sulla base dei relativi biglietti che gli interessati devono produrre.

Può corrispondersi anche il rimborso dell'intera spesa occorsa per i viaggi effettuati con altri mezzi di trasporto di linea, se l'uso di questi consenta un evidente notevole risparmio di tempo o se manchi un collegamento ferroviario con le località sedi di seggio elettorale. Non spetta alcun rimborso per eventuali spese di trasporto di bagaglio.

In considerazione della specificità degli orari in cui si svolgono le consultazioni elettorali, difficilmente conciliabili con l'utilizzo dei mezzi pubblici, e vista la particolare rilevanza politica e sociale che rivestono le elezioni, è riconosciuta la facoltà all'utilizzo del mezzo proprio<sup>13</sup>. In tal caso spetta una indennità chilometrica pari ad 1/5 del prezzo della benzina vigente al momento, nonché, ove ricorra il caso, il rimborso della eventuale spesa per il pedaggio autostradale<sup>14</sup>.

Le spese inerenti al ritorno nelle rispettive sedi di provenienza possono essere restituite nella stessa misura di quelle ammesse per i viaggi di raggiungimento delle località sedi di seggio elettorale.

Il rimborso delle spese di cui sopra potrà essere liquidato su apposite tabelle conformi all'allegato modello B, al cui corredo occorre unire i documenti di viaggio e le fatture o le relative ricevute fiscali per l'eventuale rimborso delle spese sostenute per vitto e alloggio.

Per i tratti percorsi con mezzi propri o mezzi diversi dalle ferrovie ovvero da altri servizi di linea, è necessario allegare alle tabelle i certificati delle amministrazioni comunali comprovanti le relative distanze.

Le distanze si devono computare secondo quanto disciplinato dall'articolo 6 della legge n. 836 del 1973, calcolate secondo i percorsi più brevi.

Sulle tabelle, per ciascun viaggio, devono essere indicate le date di partenza dalla residenza e quella di rientro definitivo, determinata in base agli orari dei primi mezzi

<sup>13</sup> Articolo 4, comma 3, legge 13 marzo 1980, n. 70.

<sup>14</sup> Articolo 5, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, e articolo 8, comma 1, legge 26 luglio 1978, n. 417.



# *Ministero dell'Interno*

## DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

utilizzabili. Qualora si siano utilizzati mezzi propri, le date di partenza dalla residenza e quella di rientro definitivo dovranno risultare da apposita dichiarazione dell'interessato.

Qualora qualcuno presenti, a dimostrazione della propria residenza, un certificato di servizio rilasciato dall'amministrazione di appartenenza nel quale non sia espressamente menzionata, oltre alla sede di servizio, l'effettiva residenza, la stessa deve risultare da una esplicita dichiarazione rilasciata dall'interessato, sotto la propria personale responsabilità.

I comuni debbono astenersi dal liquidare i rimborsi delle spese in tutti i casi di impossibilità di accertare il diritto al rimborso stesso ovvero di incompletezza della documentazione formale, specie per quanto attiene alle dichiarazioni che, come sopra detto, debbono rilasciare i Presidenti dei seggi.

Tutti i pagamenti effettuati per i titoli suindicati, da riepilogarsi su prospetti conformi all'allegato modello C, devono essere compresi nei rendiconti unici che le amministrazioni comunali sono tenute a presentare alle Prefetture - U.T.G., entro il termine perentorio di cui al paragrafo 2 della PARTE TERZA (DISCIPLINA DEI RIPARTI E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE), per ottenere il rimborso delle spese sostenute per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle consultazioni stesse, secondo le istruzioni già impartite e nei limiti precedentemente indicati.

Si esorta a raccomandare alle amministrazioni comunali il rispetto delle predette istruzioni, sia per quanto concerne l'effettuazione e la documentazione delle varie spese ammesse, sia per quanto concerne la presentazione di un'unica rendicontazione. Ciò in quanto rendiconti parziali potrebbe creare difficoltà alle attività di controllo da parte di codeste Prefetture - U.T.G. per il successivo rimborso delle spese.

Ai riepiloghi delle spese per il trattamento economico dei componenti dei seggi, completi di tutte le indicazioni richieste dallo stesso modello C, devono essere uniti i mandati originali di pagamento (con le quietanze dei percipienti), corredati dai rispettivi prospetti di liquidazione degli onorari e delle rispettive tabelle dei rimborsi spese, con i documenti di viaggio, i certificati di distanza e le dichiarazioni di cui sopra.

### PARTE SECONDA

#### ORGANIZZAZIONE TECNICA E ATTUAZIONE DELLE CONSULTAZIONI

Le spese rimborsabili sono quelle relative ai titoli di seguito specificati, se ed in quanto legittimamente assunte e regolarmente impegnate, il cui ammontare complessivo



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

deve necessariamente essere contenuto nell'ambito delle assegnazioni come determinate in premessa.

### § 1. Spese per la retribuzione di prestazioni di lavoro straordinario

In virtù delle disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, il lavoro straordinario è consentito a partire **dal 14 aprile 2025**, cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni, con termine alla data del **13 giugno 2025**, quinto giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse.

Il medesimo articolo 15 fissa il monte ore individuale mensile per le esigenze lavorative connesse con le predette consultazioni entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona, fino ad un massimo individuale di 60 ore mensili.

La determina autorizzativa all'effettuazione delle ore straordinarie per il personale stabilmente addetto agli uffici elettorali, nonché per quello che si intende assegnarvi quale supporto provvisorio, deve essere adottata preventivamente dai responsabili dei servizi, così come individuati dall'articolo 107 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, pena l'inibizione del pagamento dei compensi, indicando i nominativi del personale previsto ed il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare, nonché le funzioni da assolvere.

Le spese per le prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale comunale impegnato nell'attività elettorale, ivi comprese quelle per l'eventuale erogazione dei buoni pasto, saranno rimborsate al lordo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dei contributi assistenziali, previdenziali e sugli infortuni.

L'amministrazione comunale dovrà produrre un analitico prospetto a dimostrazione degli oneri sostenuti da trasmettere, unitamente alla documentazione comprovante l'avvenuto versamento degli stessi, nella rendicontazione da presentare alla Prefettura - U.T.G. entro il termine perentorio di cui al paragrafo 2 della PARTE TERZA (DISCIPLINA DEI RIPARTI E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE).

Per quanto concerne la liquidazione delle prestazioni straordinarie rese dal personale degli Enti locali, si rinvia a quanto disciplinato dall'articolo 14 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) del 1° aprile 1999, come integrato dall'articolo 39 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000, dall'articolo 16 del C.C.N.L. del 5 ottobre 2001 e dall'articolo 32 del C.C.N.L. del 16 novembre 2022.



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

In particolare si segnala l'articolo 39 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000, il quale dispone che il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie non concorre ai limiti di cui all'articolo 14 richiamato, e introduce la possibilità di remunerare le prestazioni di lavoro straordinario svolto dal personale titolare di posizioni organizzativa di cui all'articolo 8 e successivi del C.C.N.L. 31 marzo 1999, in deroga al principio di onnicomprensività del trattamento accessorio del citato personale.

Per la determinazione della misura oraria del lavoro straordinario, dovrà farsi riferimento al richiamato articolo 32 del C.C.N.L. del 16 novembre 2022.

L'attività espletata dai dirigenti in occasione delle consultazioni elettorali, dato il carattere di onnicomprensività del loro trattamento economico per ogni incarico conferito in ragione del loro ufficio o collegato alla rappresentanza di interessi dell'Ente, non figurando tra quei compensi che possono essere erogati a titolo di retribuzione di risultato in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, non può essere autonomamente retribuita con il compenso per prestazioni straordinarie<sup>15</sup>.

Per quanto concerne le eventuali prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente alle Unioni di Comuni o temporaneamente assegnato alle stesse per lo svolgimento di servizi associati, si precisa che dette prestazioni dovranno essere preventivamente autorizzate da entrambi le parti interessate (Unioni e Comuni), nonché debitamente disciplinate per la parte connessa ai rapporti finanziari. I comuni utilizzatori inseriranno tale personale nella costituzione dei propri Uffici elettorali e procederanno all'adozione delle necessarie determinazioni autorizzative al lavoro straordinario. I medesimi provvederanno alla successiva liquidazione della spesa effettivamente sostenuta secondo le modalità previamente concordate ed inseriranno la stessa nel rendiconto da trasmettere alla Prefettura - U.T.G. Resta inteso che il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona ed il massimo individuale di 60 ore mensili non dovrà, in nessun caso, essere superato.

Si rappresenta che non sarà ammessa a rimborso l'eventuale spesa per prestazioni di lavoro straordinario da parte del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), trattandosi di personale appartenente ad altra Amministrazione, non riconducibile in alcun modo al personale comunale di cui all'articolo 15 del menzionato decreto-legge n. 8 del 1993.

---

<sup>15</sup> Articolo 20 C.C.N.L. del 22 febbraio 2010.



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Per lo stesso motivo non spetta il rimborso delle spese sostenute per contratti di lavoro interinali o di somministrazione d'opera, per i quali non sussiste il vincolo di subordinazione all'amministrazione locale in capo al prestatore d'opera.

Si fa presente che gli enti tenuti a presentare il rendiconto sono soltanto i comuni. Ai fini del rimborso spese per le consultazioni elettorali la legge non riconosce altre tipologie di enti oltre i comuni.

### § 2- Spese per assunzione di personale a tempo determinato

Qualora il comune non riesca a fronteggiare le particolari esigenze connesse alle consultazioni in parola con il personale in servizio e con il ricorso al lavoro straordinario, potrà procedere alla stipula di contratti individuali per l'assunzione di personale a tempo determinato, relativamente al periodo strettamente necessario all'espletamento degli adempimenti connessi alle consultazioni elettorali.

*Dette assunzioni non sono soggette ai vincoli assunzionali previsti per gli enti non in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale<sup>16</sup> del limite del 50% della spesa sostenuta per l'anno 2009<sup>17</sup>.*

Le prestazioni di lavoro straordinario sono retribuite secondo la disciplina generale richiamata nel precedente paragrafo 1.

### § 3- Spese relative agli stampati (o software sostitutivi), non forniti direttamente dallo Stato

Possono essere rimborsati soltanto gli stampati o eventuali prodotti software sostitutivi, strettamente indispensabili per le necessità del servizio elettorale, escludendo, comunque, gli stampati di sporadico uso e di scarso contenuto, nonché gli eventuali software finalizzati alla gestione dei risultati elettorali.

Sono da escludersi, ad esempio, l'acquisto di computer, stampanti, scanner materiale informatico e simili.

<sup>16</sup> Articolo 1, commi 557, 558 e 562, legge 27 dicembre 2006, n. 296 - legge finanziaria 2007.

<sup>17</sup> Articolo 9, comma 28, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

### § 4 - Spese per il trasporto del materiale di arredamento delle singole sezioni elettorali dai locali di deposito ai seggi e viceversa, per il montaggio e lo smontaggio delle cabine

Sono rimborsabili le spese per:

- 1) l'allestimento dei seggi e l'acquisto di materiale di consumo vario ritenuto assolutamente indispensabile. Non sono rimborsabili le spese per l'affitto di locali di proprietà comunale e per eventuali acquisti di bandiere, transenne e tavoli;
- 2) l'acquisto delle cabine elettorali. Si precisa che tale spesa rientra, comunque, nell'ambito dell'assegnazione di cui alla premessa;
- 3) il trasporto del materiale elettorale effettuato con mezzi noleggiati, nell'impossibilità di poter utilizzare quelli di proprietà del comune, le cui spese dovranno essere debitamente documentate;
- 4) i trasporti che si rendessero necessari nei giorni della votazione ed in quelli precedenti e successivi, con particolare riguardo all'organizzazione del servizio per la raccolta delle notizie ed al collegamento con le sezioni elettorali dislocate in frazioni e località distanti dalla sede comunale, nonché le spese relative al recapito di plichi elettorali da effettuarsi a cura delle sezioni elettorali dei comuni;
- 5) la pulizia dei locali sedi di seggio effettuata alla fine delle consultazioni, prima del rientro degli studenti nei locali scolastici o della riconsegna ai legittimi detentori. Tali pulizie possono essere eseguite anche dalla stessa ditta che svolge regolarmente le pulizie in ambito scolastico oppure in economia con personale dipendente dal comune. In tale ultimo caso sarà rimborsato il solo materiale di pulizia regolarmente documentato.

### § 5 - Spese per collegamenti telefonici

Sono rimborsabili le spese per collegamenti telefonici straordinari, nei giorni della votazione e per la raccolta dei dati. In merito all'eventuale utilizzo di telefoni cellulari, sono rimborsabili esclusivamente le spese per il noleggio degli stessi. Non potranno essere rimborsate le spese relative alle sole ricariche telefoniche, per l'impossibilità di riscontrare l'effettivo ed esclusivo utilizzo per le esigenze elettorali.

### § 6 - Spese per la propaganda elettorale

Sono rimborsabili le spese per la disciplina della propaganda elettorale, comprese quelle per l'acquisto di materiale di consumo vario ritenuto indispensabile per la installazione dei tabelloni per la propaganda elettorale.



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Anche l'acquisto dei tabelloni elettorali, in analogia con quanto già rappresentato per le cabine elettorali, è rimborsabile.

### § 7- Spese postali

Sono rimborsabili le spese postali anticipate dai comuni relative esclusivamente alle seguenti spedizioni:

- 1) di plichi, raccomandati o assicurati, contenenti gli atti relativi alla revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali, spediti al Ministero degli affari esteri, agli Uffici del Casellario giudiziale, alle Autorità provinciali di pubblica sicurezza, alle Prefetture, alle Procure della Repubblica, alle Commissioni elettorali circondariali nonché ad altri comuni;
- 2) di plichi, anche raccomandati, contenenti le tessere elettorali spediti ad altri comuni, a Comandi di Forze armate o di altri corpi militarmente organizzati;
- 3) le cartoline con le quali si dà avviso agli elettori italiani residenti all'estero della data della consultazione. Tali cartoline saranno spedite, da parte dei comuni, per posta prioritaria sia per i paesi oltremare che per i paesi europei;
- 4) i telegrammi spediti dai comuni, dai Presidenti delle Commissioni elettorali circondariali e dai Presidenti dei seggi elettorali. È altresì consentito, nei comuni sprovvisti di ufficio postale, di dettare telegrammi per telefono;
- 5) le lettere, i telegrammi e simili indicati da istruzioni impartite da questo Ministero, che devono necessariamente essere eseguiti per il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali.

Relativamente al punto 3) si precisa che i comuni dovranno indicare, oltre alla spesa sostenuta a tale titolo, il numero degli elettori residenti all'estero aventi diritto ai quali sono state spedite le cartoline avviso<sup>18</sup>.

Dette spese dovranno essere inserite, al pari delle altre, nel consueto rendiconto da presentarsi entro i termini indicati al successivo paragrafo 2 della PARTE TERZA (DISCIPLINA DEI RIPARTI E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE).

Si sottolinea che le spese per la spedizione delle cartoline avviso agli italiani residenti all'estero sono a totale carico dello Stato e non rientrano nel limite di spesa determinato in premessa.

---

<sup>18</sup> Articolo 23, decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

### § 8- Ulteriori spese

Possono essere rimborsate le spese non indicate nelle precedenti elencazioni purché legittimamente assunte che, ad avviso delle SS.LL., siano ritenute indispensabili per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle consultazioni.

Le spese rivenienti dall'eventuale alloggiamento delle forze dell'ordine nonché quelle relative all'acquisto di materassi, brande, lenzuola, ecc., rientrano nella competenza del Dipartimento della Pubblica Sicurezza di questo Ministero.

### PARTE TERZA

#### DISCIPLINA DEI RIPARTI E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

### § 1 - Pagamenti in favore dei comuni

I pagamenti dell'anticipo sui rimborsi delle spese elettorali in favore di ciascun comune saranno disposti direttamente dalla Direzione Centrale per la Finanza Locale in base percentuale sull'importo massimo ammissibile calcolato per ogni ente con le modalità indicate in premessa.

Il pagamento dell'importo a saldo sarà eseguito sulla base degli esiti del controllo effettuato dalle Prefetture U.T.G. sulla rendicontazione presentata dagli enti tramite la procedura informatizzata di cui al successivo paragrafo 4.

### § 2 - Presentazione dei Rendiconti

I comuni dovranno redigere il rendiconto con la massima sollecitudine ed in ogni caso non oltre il termine perentorio di quattro mesi dalla data delle consultazioni, e cioè **entro il giorno 8 ottobre 2025**<sup>19</sup>, inserendolo, unitamente alla documentazione allegata, con la modalità telematica di cui al successivo paragrafo 4.

La tardiva presentazione del rendiconto oltre il predetto termine, fissata automaticamente dal sistema, comporterà la decadenza dal diritto ad ottenere il saldo, se dovuto, mentre la mancanza totale del rendiconto determinerà da parte della Direzione

<sup>19</sup> Articolo 15 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Centrale per la Finanza Locale l'adozione del provvedimento di recupero dell'intero importo attribuito in acconto.

Gli importi inseriti dovranno avere a corredo i seguenti documenti giustificativi:

- a) copia degli atti di liquidazione delle spese e, per quanto riguarda il lavoro straordinario, anche delle determinazioni di autorizzazione. Con l'occasione, al fine di accelerare le operazioni di rimborso di quest'ultima tipologia di spesa, si prega di invitare i comuni ad allegare un prospetto riepilogativo contenente i nominativi dei dipendenti con l'indicazione, a fianco di ognuno, del numero delle ore complessivamente autorizzate e liquidate;
- b) mandati di pagamento originali, con le quietanze dei percipienti. Per i soli comuni che pagano lo straordinario mensile insieme allo stipendio, è ammessa l'esibizione di copia conforme dei mandati stessi, degli atti di liquidazione del solo straordinario elettorale e di dichiarazione formale, nella quale si attesti sotto la responsabilità dell'Ente, che nel mandato globale esibito in copia sono comprese tutte le partite indicate analiticamente nel provvedimento di liquidazione;
- c) per i soli comuni capoluogo di provincia, attesa la rilevante mole della documentazione da produrre, è consentito di esibire, in luogo degli originali o delle copie dei mandati, apposita dichiarazione attestante gli estremi completi dei singoli mandati, e l'avvenuta estinzione dei titoli;
- d) fatture analitiche concernenti forniture e trasporti vari o stampa di manifesti non forniti direttamente dallo Stato, ecc. Tali fatture, dovranno riportare il visto di liquidazione del responsabile del servizio, il visto per la presa in carico, o per la regolarità della fornitura ove occorra, e gli estremi dei relativi mandati di pagamento;
- e) copia dei contratti stipulati per le varie forniture o prestazioni;
- f) prospetti di liquidazione delle competenze corrisposte ai componenti dei seggi elettorali e relative documentate tabelle per i rimborsi spese;
- g) eventuale ulteriore documentazione che gli Uffici in indirizzo vorranno richiedere per accertare, caso per caso, l'ammissibilità a rimborso delle spese dei comuni, in base alle norme di legge ed alle istruzioni sopra riportate.

Le SS.LL. avranno cura di richiamare la particolare attenzione degli Enti interessati nell'adozione delle procedure per l'acquisizione di beni, servizi e prestazioni le cui spese verranno rimborsate dallo Stato, all'osservanza delle vigenti disposizioni normative.



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

### § 3 - Disciplina dei riparti

Nei giorni 8 e 9 giugno 2025, contemporaneamente ai referendum, si potranno svolgere anche gli eventuali ballottaggi per l'elezione dei sindaci nei comuni, con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nei quali nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi al primo turno delle elezioni comunali del 25 e 26 maggio 2025.

Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati in base al numero di consultazioni<sup>20</sup>.

Pertanto, in merito al riparto delle suddette spese occorrerà adottare i seguenti criteri:

**a) Referendum (5 schede)**

Gli oneri sono totalmente a carico dello Stato.

**b) Referendum abbinati al ballottaggio per l'elezione dei sindaci (6 schede)**

Gli oneri sono ripartiti in ragione di cinque sesti a carico dello Stato e un sesto a carico del comune.

Nel riepilogo (modello C) dovrà essere evidenziato, rispettivamente, l'onere a carico dello Stato e del comune.

### § 4 - Esiti del controllo dei rendiconti

A partire dall'anno 2025 è stata predisposta una nuova procedura telematica per l'acquisizione dei dati relativi ai rimborsi delle spese elettorali destinata a dematerializzare tutta la documentazione cartacea e semplificare, uniformando le tipologie di spese, i controlli nelle Prefetture U.T.G. e velocizzare le procedure di pagamento e recupero.

Ciascun ente provvederà ad inserire nella predetta procedura i totali delle proprie spese, distinte per tipologia, allegando tutta la documentazione a supporto e giustificazione delle stesse.

---

<sup>20</sup> Articolo 1, comma 2, ultimo periodo, decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27.



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Sarà cura dell'ente segnalare alla Prefettura U.T.G. la fine dell'inserimento dei dati per il controllo delle spese rendicontate.

Quest'ultima, a conclusione dell'attività di verifica, comunicherà a questo Dipartimento - Direzione Centrale per la Finanza Locale, l'importo del rimborso spettante a ciascun comune.

Nel caso in cui dal controllo sulle spese presentate dai comuni emerga che la documentazione prodotta sia carente o che siano necessari dei chiarimenti, la Prefettura U.T.G., avvalendosi della medesima procedura, invierà all'ente le proprie eventuali osservazioni/richieste. Dopo aver acquisito i chiarimenti/integrazioni trasmessi dall'ente la stessa provvederà a rilasciare, all'esito favorevole, la validazione dell'importo per i successivi adempimenti di competenza del Ministero dell'interno.

Nell'ipotesi di consultazioni referendarie abbinate con quelle comunali nella procedura in esame dovranno essere indicate unicamente le quote a carico dello Stato.

Per quanto concerne la nuova procedura telematica in esame sarà cura di questo Dipartimento fornire indicazioni utili per il corretto impiego della medesima.

Il precedente applicativo rimarrà in uso per gli inserimenti relativi alle votazioni svoltesi fino all'anno 2024.

### PARTE QUARTA

#### COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI DELL'UFFICIO CENTRALE PER LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO DI ROMA E DI QUELLI COSTITUITI PRESSO GLI UFFICI DECENTRATI PRESSO LE CORTI D'APPELLO DI MILANO, BOLOGNA, FIRENZE E NAPOLI

I cittadini italiani residenti all'estero, registrati nell'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero, sono iscritti nelle liste elettorali nella circoscrizione Estero e votano per corrispondenza per l'elezione delle Camere e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione<sup>21</sup>, salvo opzione, da esercitare per ogni votazione e valida limitatamente ad essa, per cui possono esercitare il diritto di voto in Italia, nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti.

Possono votare per corrispondenza nella circoscrizione Estero, previa opzione valida per un'unica consultazione elettorale, anche i cittadini italiani che, per motivi di lavoro,

<sup>21</sup> Articolo 1, legge 27 dicembre 2001, n. 459.



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

studio o cure mediche, si trovano, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione elettorale, in un Paese estero in cui non sono anagraficamente residenti<sup>22</sup>.

Presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero, e presso ciascuno degli uffici decentrati, è costituito un seggio elettorale per un minimo di duemila ed un massimo di tremila elettori ammessi al voto per corrispondenza, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori<sup>23</sup>, composto dal presidente, dal segretario e da quattro scrutatori<sup>24</sup>, cui compete, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, il compenso relativo al tipo di consultazione, politica o referendaria, in corso di svolgimento, quindi nella seguente misura:

- **Presidenti** € 130 + € (33 x 4) = € 130 + € 132 = ..... € **262,00**
- **Scrutatori e Segretari** € 104 + € (22 x 4) = € 104 + € 88 = ..... € **192,00**

L'onorario, essendo forfetario per la specifica funzione di ciascun componente di seggio, è dovuto per intero nel caso che sia stata interamente espletata la funzione stessa. Ove, invece, il componente sia stato sostituito nel corso delle operazioni, per qualsiasi motivo, l'onorario deve essere ripartito in proporzione alla durata della rispettiva partecipazione alle operazioni del seggio.

Inoltre, l'onorario retribuisce tutta l'opera prestata da ciascuno dei componenti dei seggi e, quindi, anche quella per l'eventuale recapito dei plichi inerenti alle operazioni dei seggi stessi.

Alla relativa liquidazione provvedono, rispettivamente, i comuni di Roma, Milano, Bologna, Firenze e Napoli, in base al prospetto conforme all'allegato modello A/1, da compilarsi distintamente per ciascuna sezione. Le indicazioni di cui alle colonne dall'1 al 5 devono essere apposte dai Presidenti dei seggi. Per il resto, il prospetto deve essere completato a cura dell'ufficio comunale.

<sup>22</sup> Articolo 4-bis, legge 27 dicembre 2001, n. 459.

<sup>23</sup> Articolo 13, comma 1, legge 27 dicembre 2001, n. 459.

<sup>24</sup> Articolo 13, comma 2, legge 27 dicembre 2001, n. 459.



# *Ministero dell'Interno*

## DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Per la liquidazione degli onorari e per l'eventuale trattamento di missione si applicano le disposizioni contenute nei precedenti paragrafi utilizzando, a tal fine, gli allegati modelli B e C/1.

Dette spese saranno corrisposte dai comuni interessati senza operare alcuna ritenuta di acconto, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53.

### PARTE QUINTA

#### DISPOSIZIONI FINALI

Le presenti istruzioni sono valide per tutto il territorio della Repubblica.

Si raccomanda l'immediata divulgazione del contenuto della presente circolare agli enti di codesta provincia per l'esatta osservanza, anche di codeste Prefetture - U.T.G., avvertendo le amministrazioni comunali che devono interloquire esclusivamente con le SS.LL.

Il Capo Dipartimento  
(Palomba)

COMUNE di ..... PROVINCIA di .....

ELEZIONE/REFERENDUM DEL .....

ELEZIONE DEL CONSIGLIO <sup>1</sup> ..... (se ricorre)

ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. \_\_\_\_\_

PARTE RISERVATA AL PRESIDENTE DI SEGGIO					PARTE RISERVATA ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA LIQUIDAZIONE
N. d'ord.	Cognome, nome e indirizzo dei componenti	Qualifica (Presidente, segretario o scrutatore)	Partecipazione alle operazioni <sup>2</sup>	Codice fiscale	Onorario fisso spettante
1	2	3	4	5	6
Totali					€ .....
Si attesta che le suindicate persone hanno partecipato alle operazioni del seggio per tutta la durata delle stesse. ..... li ..... ..... li .....					..... li ..... ..... Visto per la liquidazione Bollo del Comune Il Dirigente Addetto (o responsabile del Servizio) -----
Il Segretario del seggio .....			Il Presidente del seggio .....		

<sup>1</sup> Precisare il Consiglio o i Consigli da eleggere

<sup>2</sup> Indicare sì o no

COMUNE di ..... PROVINCIA di .....

ELEZIONE/REFERENDUM DEL .....

ELEZIONE DEL CONSIGLIO <sup>1</sup> ..... (se ricorre)

**ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO PRESSO L'UFFICIO CENTRALE E GLI UFFICI  
DECENTRATI PER LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO N. \_\_\_\_\_**

PARTE RISERVATA AL PRESIDENTE DI SEGGIO					PARTE RISERVATA ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA LIQUIDAZIONE
N. d'ord.	Cognome, nome e indirizzo dei componenti	Qualifica (Presidente, segretario o scrutatore)	Partecipa- zione alle operazioni <sup>2</sup>	Codice fiscale	Onorario fisso spettante
1	2	3	4	5	6
Totali € .....					
Si attesta che le suindicate persone hanno partecipato alle operazioni del seggio per tutta la durata delle stesse.  ....., li .....  <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">                         Il Segretario del seggio                           .....                     </div> <div style="text-align: center;">                         Il Presidente del seggio                           .....                     </div> </div>					..... li .....  .....  Visto per la liquidazione  Bollo del Comune  Il Dirigente Addetto (o responsabile del Servizio)  -----

<sup>1</sup> Precisare il Consiglio o i Consigli da eleggere

<sup>2</sup> Indicare sì o no

COMUNE di ..... PROVINCIA di .....

ELEZIONE/REFERENDUM DEL .....

ELEZIONE DEL CONSIGLIO <sup>1</sup> ..... (se ricorre)

TABELLA DEL RIMBORSO SPESE

Dovute al Sig. .... Codice fiscale .....

Residenza anagrafica: Comune di ..... Località del seggio .....

Itinerario Percorso	Km.	SPESE DI VIAGGIO				TOTALE
		IN FERROVIA		Via mare e altri mezzi di linea	Altre spese e rimborsi	
		Costo del biglietto	Vagone letto o cuccetta			
Da ..... a .....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Da ..... a .....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Da ..... a .....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
	Totale	€ .....	€ .....	€ .....	€ .....	€ .....
RIMBORSO DELLE SPESE PER IL PERNOTTAMENTO DI ..... CATEGORIA .....						€ .....
RIMBORSO SPESE PER N. ....PASTI .....						€ .....
TOTALE RIMBORSO SPESE						€ .....
Durata della missione						
Dal giorno ..... al giorno .....						
Dal giorno ..... al giorno .....						
Dal giorno ..... al giorno .....						
Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità, di essere partito per la missione il giorno..... e di essere rientrato in sede, a missione ultimata, il giorno.....						
....., li .....						
(Firma del titolare della tabella)						
.....						
TRATTI COMPIUTI CON L'USO DI MEZZI PROPRI						
da.....a.....km.....		Km ..... € .....		€ .....		
(vedi certificato di distanza)		(pari ad 1/5 del prezzo di un litro di benzina)				
da.....a.....km.....		Km ..... € .....		€ .....		
(vedi certificato di distanza)		(pari ad 1/5 del prezzo di un litro di benzina)				
TOTALE COMPENSI CHILOMETRICI						€ .....
						€ .....
Bollo del Comune						Il Dirigente Addetto (o responsabile del Servizio)
....., li .....						.....

<sup>1</sup> Precisare il Consiglio o i Consigli da eleggere

COMUNE di ..... PROVINCIA di .....

ELEZIONE/REFERENDUM DEL .....

ELEZIONE DEL CONSIGLIO <sup>1</sup> ..... (se ricorre)

**RIEPILOGO DELLE SPESE SOSTENUTE PER ONORARI E RIMBORSO SPESE  
AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. \_\_\_\_\_**

1	2	3	4	5	6
ESTREMI DEL MANDATO		BENEFICIARI	OGGETTO DELLA SPESA	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI UNITI AL MANDATO	IMPORTO PAGATO DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO
NUMERO	DATA				
<b>ONORARI</b>					
				TOTALI	.....
<b>RIMBORSO SPESE</b>					
				TOTALI	.....
Ammontare della spesa per onorari (col. 6)					€ .....
Ammontare del rimborso delle spese (col. 6)					€ .....
TOTALE spesa pagata					€ .....
....., li.....		Bollo del Comune	Il Dirigente Addetto (o responsabile del Servizio) .....		

DAIT - Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento - Protocollo Uscita - 0010051 del 12/05/2025

<sup>1</sup> Precisare il Consiglio o i Consigli da eleggere

COMUNE di ..... PROVINCIA di .....

ELEZIONE/REFERENDUM DEL .....

ELEZIONE DEL CONSIGLIO <sup>1</sup> ..... (se ricorre)

RIEPILOGO DELLE SPESE SOSTENUTE PER ONORARI E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DEL  
 SEGGIO ISTITUITI PRESSO L'UFFICIO CENTRALE E GLI UFFICI DECENTRATI PER LA CIRCOSCRIZIONE  
 ESTERO N. \_\_\_\_\_

1	2	3	4	5	6
ESTREMI DEL MANDATO		BENEFICIARI	OGGETTO DELLA SPESA	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI UNITI AL MANDATO	IMPORTO PAGATO DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO
NUMERO	DATA				
ONORARI					
				TOTALI	.....
RIMBORSO SPESE					
				TOTALI	.....
Ammontare della spesa per onorari (col. 6)					€ .....
Ammontare del rimborso delle spese (col. 6)					€ .....
TOTALE spesa pagata					€ .....
....., li.....		Bollo del Comune	Il Dirigente Addetto (o responsabile del Servizio) .....		

DAIT - Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento - Protocollo Uscita - 0010051 del 12/05/2025

<sup>1</sup> Precisare il Consiglio o i Consigli da eleggere